



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

27/5/2011

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Decreto sviluppo: riapertura dei termini di rivalutazione

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Il D.L. 70 del 13 maggio 2011, meglio conosciuto come "Decreto sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio scorso, prevede, fra le diverse novità, una riapertura dei termini per rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni detenuti da:

- ☞ Persone fisiche
- ☞ Società semplici
- ☞ Enti non commerciali che non detengono tali beni in "regime d'impresa".

In particolare, viene regolamentata:

1. la riapertura dei termini;
2. la possibilità di compensare (compensazione verticale) l'eventuale imposta sostitutiva già versata in riferimento a precedenti rivalutazioni;
3. la possibilità di chiedere il rimborso, nei limiti dell'imposta dovuta dalla presente rivalutazione, di quanto già versato in riferimento a precedenti rivalutazioni.

La riapertura dei termini

Attraverso la modifica del testo previgente viene ora prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 alla condizione che, entro il 30 giugno 2012:

1. si provveda alla predisposizione di apposita perizia giurata da parte dei soggetti a tal fine individuati;
2. si provveda al pagamento integrale dell'imposta sostitutiva del 2% (rideterminazione costo delle partecipazioni non qualificate) o del 4% (rideterminazione costo delle partecipazioni qualificate o dei terreni) ovvero della prima rata dell'imposta complessivamente dovuta.

Soggetti interessati a precedenti rivalutazioni

La norma, inoltre, si preoccupa di regolamentare il caso in cui il contribuente, che si avvale della riapertura dei termini, fosse stato interessato da una precedente rideterminazione del costo

di acquisto dei suddetti beni.

Prima della entrata in vigore del decreto in commento era previsto:

1. l'integrale versamento della imposta sostitutiva dovuta sulla base della nuova perizia di stima;
2. la cessazione dei versamenti ancora in scadenza in riferimento alla precedente rivalutazione, in caso di scelta rateale;
3. l'istanza di rimborso di quanto già versato nel termine di 48 mesi dalla data di versamento del tributo;

- Per effetto della modifica in commento è ora possibile: detrarre, dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'ammontare dell'imposta sostitutiva già versata in relazione a precedenti rivalutazioni riguardanti i medesimi beni (ad esempio, quella eseguita ai sensi del D.L. 282/2002).

Viene, infatti, previsto che, ai fini del controllo della legittimità della "compensazione", dovrà essere previsto un apposito prospetto in dichiarazione dei redditi.

- in alternativa, nel caso in cui il contribuente sbagliasse a compensare, è sempre prevista la possibilità di presentare istanza di rimborso di quanto già versato in relazione a precedenti rivalutazioni riguardanti i medesimi beni, nel termine di 48 mesi dalla data di versamento del tributo (30 giugno 2012).

Allo scopo di non svantaggiare i contribuenti per i quali, alla predetta data, il termine dei 48 mesi sia già decaduto, viene transitoriamente prevista la possibilità di presentare comunque una istanza di rimborso in riferimento "alle duplicazioni" di versamento di imposta sostitutiva entro un anno dall'entrata in vigore della norma in commento, cioè entro il 14 maggio 2012.

L'IMPORTO DEL RIMBORSO NON PUO' ESSERE SUPERIORE ALL'IMPORTO DOVUTO IN BASE ALL'ULTIMA PERIZIA DI STIMA.
--

Sia in caso di compensazione verticale che di rimborso non si tiene, comunque, conto delle eventuali maggiorazioni a titolo di interessi dovuti in caso di rateazione che andranno, pertanto, scorporati.

Valga il seguente esempio.

Partecipazione qualificata

Costo di acquisto anno 2000 € 500

Rivalutazione L. 203/2005 (Valore rideterminato al 1/1/2005)
1.200

Imposta sostitutiva versata: $1.200 \cdot 4\% =$ € 48 in tre rate

scadenti:

30/06/2006	30/06/2007	30/06/2008
€.16	€.16 oltre a interessi	€.16 oltre a interessi

Rivalutazione D.L. 70/2011 (Valore rideterminato al 1/7/2011) 1.500

Imposta sostitutiva versata: $1.500 * 4\% =$
€.60

Caso A: Compensazione verticale di quanto già versato:
€. 60 - €. 48= €. 12 in tre rate scadenti:

30/06/2012	30/06/2013	30/06/2014
€.4	€.4 oltre a interessi	€.4 oltre a interessi

Caso B: Versamento integrale e richiesta di rimborso dell'imposta "duplicata":

€. 60 in tre rate scadenti:

30/06/2012	30/06/2013	30/06/2014
€.20	€.20 oltre a interessi	€. 20 oltre a interessi

In via straordinaria, entro il 14 maggio 2012 è possibile presentare istanza di rimborso in riferimento all'imposta sostitutiva di €. 48 anche se sono già scaduti i termini dei 48 mesi in riferimento alle prime due rate.